



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno
SERVIZIO FINANZIARIO

Cod. Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256
Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag1.comelico@cmcs.it

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 04 MARZO 2022

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore direttivo tecnico cat. D pos. ec. D1: revoca bando pubblicato in G. U. – serie concorsi n. 96 del 03 dicembre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, nonché il piano occupazionale e delle assunzioni relativo all'anno 2021;
- l'approvazione del Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità - triennio 2021-2023, avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27 settembre 2021;
- la propria precedente determinazione n. 151 del 28 ottobre 2021, di approvazione di bando e schema di domanda di partecipazione a concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore direttivo tecnico cat. D pos. ec. D1;

CONSIDERATO che nel bando approvato e pubblicato veniva indicato che non operava la riserva prevista in favore dei volontari della FF.AA. dall'art. 1014, commi 3 e 4 e dall'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, perché relativa a frazione inferiore all'unità, fermo restando che la relativa percentuale di riserva si sarebbe cumulata con le percentuali relative alle assunzioni successive e avrebbe operato non appena raggiunto il limite dell'unità;

DATO ATTO che alla citata determinazione n. 151/2021 ha fatto seguito la pubblicazione del bando concorsuale in G. U. – serie concorsi n. 96 del 03 dicembre 2021, e che, entro il termine di scadenza del 03 gennaio 2022, non vi è stata la presentazione di alcuna domanda da parte di eventuali candidati;

RILEVATO che, di conseguenza, la suddetta procedura concorsuale non risulta ancora espletata e che non ha avuto seguito alcuno rispetto alla fase iniziale, in quanto non è stata neppure nominata la Commissione di concorso;

RILEVATO dal bando di concorso che l'Amministrazione si è riservata il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o eventualmente revocare il bando a suo insindacabile giudizio quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario alla luce di quanto sopra esposto, di revocare la procedura relativa al concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore direttivo tecnico cat. D pos. ec. D1, al fine di non considerarla operativa per quanto riguarda il calcolo frazionale della riserva prevista in favore dei volontari della FF.AA. dall'art. 1014, commi 3 e 4 e dall'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;

ATTESO che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, come previsto nel bando di concorso in argomento, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n.139);

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza n. 1343/2015, sentenza n. 73/2015, sentenza n. 136/2014, Tar Puglia sentenza n. 1437/2017);

DATO ATTO che la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent.n.2838/2013; Tar.LazioRoma, sent.n.6024/2012; Tar Campania Napoli, sent.n.1646/2012);

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons.Stato,V, 8 febbraio 2010, n.592, Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n.363);

ATTESO CHE è stata effettuata una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge"*;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art.13, comma1, L.241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

CONSIDERATA dunque la valutazione soggettiva dell'interesse pubblico;

RILEVATO CHE ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

DATO ATTO CHE quindi, il presente provvedimento di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dell'Ente;

VISTO il Decreto sindacale n. 23 in data 31 dicembre 2019 di nomina del Responsabile del Servizio finanziario;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come rinnovellato;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. di revocare la propria precedente determinazione n. 151 in data 28 ottobre 2021 di approvazione del bando di Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore direttivo tecnico cat. D pos. ec. D1;
2. di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso";
4. di inoltrare copia della presente al Comando Forze Operative Nord – Ufficio Affari Territoriali – Padova, ai fini del ricalcolo della frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Ilaria Festini Cucco